



SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

N° 700/17 Reg. Sent.

I^a SEZIONE PENALE

N° 2706/15 R.N.R.

Il Giudice monocratico [redacted]
penale nell'udienza del 05/06/2017

N° 83/16 Reg. Gen.

con l'intervento in udienza del Pubblico Ministero,
rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica

depositata in Cancelleria

[redacted]
e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto, ha pronunciato
la seguente

il 14-07-17
IL CANCELLIERE
[redacted]

SENTENZA

nella causa penale

Fatto estratto contumacial

CONTRO

il

1) [redacted] nato a Cosenza il [redacted] residente in [redacted]

il

2) [redacted] nato a [redacted]
residente in [redacted]

Fatto avviso di cui all'art.

3) [redacted] nato a [redacted]
residente a [redacted]

Liberi - assenti 151 c.p.p.

IMPUTATI

IL CANCELLIERE

COME DA ALLEGATO

Fatto avviso esecutivo

Il

Compilata scheda

il

N° Camp.

Imputati:

[REDACTED]

A) del reato di cui all'art. 9, 2° e 3° comma, Legge n° 175 del 1992 perché, il [REDACTED] quale titolare della [REDACTED] di [REDACTED] vendeva al prezzo di euro 6800 escluso iva alla [REDACTED] quale titolare del Centro Odontoiatrico di [REDACTED], non iscritta agli albi delle professioni sanitarie, uno studio odontoiatrico composto da riunito odontoiatrico Sundbarb Mtr. 47HR3107, non compreso tra gli apparecchi e strumenti di cui al Decreto Ministro della Sanità 3.5.94

In [REDACTED] il 23.4.13.

[REDACTED]

B) del reato di cui all'art. 9, 2° e 3° comma, Legge n° 175 del 1992 perché, il [REDACTED] quale amministratore unico della [REDACTED], vendeva al prezzo di euro 4000 escluso iva alla [REDACTED], quale titolare del Centro Odontoiatrico di [REDACTED], non iscritta agli albi delle professioni sanitarie, uno riunito odontoiatrico marca Dental Unit Modello EB901A, non compreso tra gli apparecchi e strumenti di cui al Decreto Ministro della Sanità 3.5.94

In [REDACTED] il 17.7.13.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, con decreto di citazione a giudizio ritualmente notificato, [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] venivano tratti a comparire dinanzi al Tribunale di Cosenza in composizione monocratica per rispondere del reato di cui al capo di imputazione trascritto in epigrafe.

All'udienza del 19 ottobre 2016, superata la trattazione delle questioni preliminari ex art. 491 CPP ed ammessa la costituzione della parte civile, il Pubblico Ministero procedeva alla relazione introduttiva, illustrando i fatti che hanno condotto all'odierno processo. Chiedeva, quindi, l'ammissione delle prove dedotte nelle liste; produceva, inoltre, copiosa documentazione. La difesa chiedeva a sua volta l'ammissione delle prove a discarico, in particolare l'esame dei testi e degli imputati. Il Tribunale, accertata l'ammissibilità e la rilevanza a norma dell'art. 190, 1° comma, CPP, ammetteva le prove dedotte dalle parti. Conclusa l'istruzione dibattimentale, le parti concludevano come da verbale e, questo Tribunale, all'esito della deliberazione, pronunciava sentenza dando pubblica lettura del dispositivo.

I prevenuti sono oggi chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 9, commi 2 e 3, della Legge n. 175/92, dunque, di commercio di attrezzature sanitarie a non aventi titolo.

I fatti di cui è giudizio risultano ben chiari nella loro materialità. In data 14 aprile 2015, i Carabinieri del NAS di Cosenza, nell'ambito di un'operazione finalizzata alla repressione dell'abusivismo medico, sottoponevano ad ispezione igienico-sanitaria la struttura, denominata "CENTRO ODONTOIATRICO DI [REDACTED]", ubicato alla [REDACTED] di [REDACTED] della quale la [REDACTED] era legale rappresentante. Un esposto dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, difatti, aveva segnalato come all'interno della struttura fossero, per l'appunto, praticati trattamenti odontoiatrici nonostante la [REDACTED] fosse priva di alcun titolo abilitativo. All'esito dell'accertamento, avvenuto alla presenza della [REDACTED], pur constatata la regolarità delle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio del centro, i militari procedevano al sequestro di due riuniti odontoiatrici dei quali solo uno perfettamente funzionante perché allacciato alla rete idrica ed elettrica¹. Le attrezzature, giusta fatture esibite dalla prevenuta nell'immediatezza, erano state acquistate, rispettivamente, dalla

¹ Cfr. deposizione resa dal Maresciallo [REDACTED] all'udienza del 19.10.16.

██████████ di ██████████ al prezzo di € 6.800,00² e dalla ██████████ ██████████, della quale ██████████ era amministratore, per € 4.000,00³. Destinatario delle forniture direttamente il "CENTRO ODONTOIATRICO di ██████████" avente, quale attività di impresa, quella di "estetica dentale, chirurgia orale, ortodonzia, ortodonzia invisibile, protesi dentarie, endodonzia, igiene, conservativa, chirurgia microscopica"⁴, tutti servizi per la cui prestazione, invero, la imprenditrice si avvaleva di professionisti all'uopo abilitati⁵. La ██████████, tuttavia, nella sua qualità di titolare della ditta individuale era priva di qualsivoglia iscrizione agli albi degli esercenti le professioni sanitarie. Onde, la comunicazione della notizia di reato per la violazione della norma che regola la vendita di attrezzature e materiali ad uso odontoiatrico ed odontotecnico.

Tali essendo i fatti, ritiene il Decidente che l'ipotesi accusatoria abbia trovato granitico riscontro poiché ampiamente comprovata, al di là di ogni ragionevole dubbio, dalla deposizione testimoniale del Maresciallo ██████████ e dalla copiosa documentazione in atti.

In punto di diritto, difatti, l'art. 9 della Legge n. 175/92 mira alla repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie limitando la vendita di attrezzature tecniche e strumentali a soggetti che non siano abilitati a svolgere una determinata professione. Ed è il caso di ██████████. Dal canto loro poi, prima di vendere i due riuniti alla imprenditrice, il ██████████ e il ██████████ avrebbero dovuto diligentemente verificare che l'acquirente fosse iscritta all'Albo degli Odontoiatri o, comunque, legittimata all'utilizzo delle attrezzature.

Venendo, pertanto, alla determinazione della pena, valutate le condizioni di cui all'art. 133 del codice penale, al fine di adeguare la pena irroganda alla concreta gravità del fatto, concedibili le circostanze attenuanti generiche ai prevenuti in ragione della loro incensuratezza, si stima equa la pena finale di € 7.200,00 di ammenda quanto alla ██████████ (pena base € 10.800,00 - € 6.800,00 + € 4.000,00 - di ammenda, ridotta ex art. 62 bis c.p., nella pena finale suindicata); € 4.600,00 di ammenda quanto al ██████████ (pena base € 6.800,00 di

² Cfr. fattura n. 21 del 23.04.14 e visura camerale, in atti.

³ Cfr. fattura n. 114 del 17.07.14 e visura camerale, in atti.

⁴ Cfr. visura camerale e domanda di partecipazione al bando regionale datata 4 settembre 2012 a firma della ██████████

⁵ Cfr. contratto di prestazione d'opera professionale concluso il 1° luglio 2013 con il ██████████ ██████████ al quale era affidato l'incarico di Direttore Sanitario del Centro Odontoiatrico; e ancora, contratto di prestazione d'opera professionale concluso il 10 febbraio 2014 con il dott. ██████████.

ammenda, ridotta ex art. 62 bis c.p., nella pena finale suindicata); € 2.700,00 di ammenda, infine, quanto al [REDACTED] (pena base € 4.000,00 di ammenda, ridotta ex art. 62 bis c.p., nella pena finale suindicata). Alla condanna consegue il pagamento delle spese processuali, in solido. Si reputa che il processo e la sanzione abbiano l'effetto di dissuadere i colpevoli dal delinquere nuovamente in futuro, per cui può concedersi la sospensione condizionale della pena.

Ulteriore corollario della condanna è il risarcimento del danno patito dalla parte civile. Ai fini della liquidazione del pregiudizio subito, essendo certa l'esistenza di un danno non patrimoniale eziologicamente riconducibile all'offensività del reato, si ritiene congruo, ricorrendo al criterio equitativo, determinare nella misura di € 3.000,00 il ristoro dei danni in favore della parte civile.

Gli imputati devono essere, comunque, condannati in solido alla rifusione delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] responsabili del reato loro ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, condanna [REDACTED] alla pena di € 7.200,00 di ammenda, [REDACTED] alla pena di € 4.600,00 di ammenda e [REDACTED] alla pena di € 2.700,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, in solido. Concede ai prevenuti il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Letti gli artt. 538 e segg. c.p.p.,

condanna i prevenuti, in solido, al ristoro del danno morale patito dalla costituita parte civile liquidato equitativamente in € 3.000,00;

li condanna, altresì, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte civile costituita in misura pari a € 1.200,00 oltre accessori di legge.

Letto l'art. 544 c.p.p.,

riserva in giorni 40 il deposito dei motivi.

Cosenza, 5 giugno 2017

Il Giudice [REDACTED]